



LEGGE 29 marzo 1962, n. 7, (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 30 stesso mese).

Riproduzione delle immagini riflettenti i corpi militari.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 marzo 1962:

Art. 1.

E' riservata alla Pubblica Amministrazione la esclusività di riprodurre fotograficamente o in qualsiasi altro modo, a scopo commerciale, i corpi militari sammarinesi.

Art. 2.

Il Congresso di Stato è delegato ad emanare ogni opportuna norma in relazione a quanto disposto col precedente articolo.

Art. 3.

Ogni violazione dell'art. 1 darà luogo alla confisca del materiale abusivamente riprodotto nonché alla multa estensibile da L. 5.000 a L. 100.000.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il 31 marzo 1962.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 marzo 1962 (1661 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Vito Marcucci - Pio Domenico Galassi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G.L. Berti